

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PACE DEL MELA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. 61 DEL REG. DEL 30/12/2016</p>	<p>OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.</p>
--	--

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 10,30 e s. nella solita sala delle adunanze del Comune, su convocazione del Presidente ai sensi degli art. 19 della L. R. 26.08.1992, N° 7, si è riunito il Consiglio Comunale con procedura ordinaria, in seduta di prima convocazione, ed in seduta pubblica.

Alla prima convocazione con procedura ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultando all'appello nominale:

CONSIGLIERI		P.	A.	CONSIGLIERI		P.	A.
1)- CAMPAGNA	Salvatore	X		10)- DI FINA	Santo	X	
2)- CAMBRIA	Simona	X		11)- TORRE	Gioacchino		X
3)- DE GAETANO	Carlo	X		12)- AMENDOLIA	Maria Monia		X
4)- MAZZA	Salvatore	X		13)- BUSACCA	Gianluca Domenico		X
5)- CALDERONE	Natale	X		14)- MAIO	Francesco		X
6)- DE GAETANO	Ivana Caterina	X		15)- MUSUMECI	Angela	X	
7)- AMENDOLIA	Adriana Maria	X					
8)- DE GREGORIO	Domenica	X					
9)- ZARZACA	Paola		X				

Presenti N. 10


Assenti N. 5

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Carugno Anna Maria n.q. di Segretario Comunale.

Per l'Amministrazione è presente il Sindaco Sciotto Prof. Giuseppe.

Assume la presidenza il Sig. Campagna Salvatore – Presidente del Consiglio – il quale, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Giustificano l'assenza:



Si passa al punto cinque ex punto tre dell'o.d.g. avente per oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e piano generale degli impianti pubblicitari".

Il Presidente dà lettura delle proposta.

Interviene il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e illustra la proposta.

Interviene il Consigliere Di Fina e fa notare che la Polizia Municipale dovrebbe vigilare sull'attività di affissione e sanzionare i comportamenti scorretti, attenzionando chi effettua le affissioni a non lasciare sporcizia dopo avere affisso o defisso i manifesti.

Interviene il Consigliere Musumeci e fa i complimenti al professionista Dott. Merenda per la predisposizione del piano, ma fa notare che per il poco tempo messele a disposizione non ha potuto adeguatamente valutare il regolamento e per tale motivo dichiara di astenersi dalla votazione.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e piano generale degli impianti pubblicitari";


Visti i pareri espressi dai Responsabili delle Aree interessate;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con N. 9 voti favorevoli e N. 1 astenuto (Musumeci) espressi dai N. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta, avente per oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e piano generale degli impianti pubblicitari", che si allega alla presente per farne parte integrante.





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 106 DEL 21.12.2016

Proponente: Calderone Natale – Assessore all'Urbanistica

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 TECNICO MANUTENTIVA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTE le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.285/92 e s.m.i., nel D.P.R. n.495/92 e s.m.i., nel D.Lgs.n.507/93 e s.m.i., e del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni";

PRESO ATTO che per procedere all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo deve approvare il relativo regolamento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari redatto dall'Arch. Urb. Alessio Pietro Merenda C.F. MRNLSP80D17F206G, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina al n.1852, incarico conferitogli con Determina del Funzionario Responsabile n.34 del 17.03.2016;

RITENUTO necessario approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente T.U.E.L.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CHIEDE

Di Approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;



IL RESPONSABILE AREA 3
(ing. Arturo Alonci)



L'ASSESSORE

VISTO ed esaminato il documento che precede

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni


ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni

PROPONE

Di Approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**L'Assessore
Calderone Natale**





COMUNE DI PACE DEL MELA

AREA 3
TECNICO MANUTENTIVA

PARERE DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N° 142 RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON LA L.R. 30/2000

- Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari”

- Per la regolarità tecnica si esprime parere

favorevole.

Dalla Residenza Municipale 21.12.2016



Il Responsabile dell'Area 3
(Ing. Arturo Monci)



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

* * * * *

PARERE N. _____

DEL 21/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Vista la proposta di deliberazione di Giunta Municipale, avente per oggetto:
"Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e Piano Generale degli
Impianti Pubblicitari".

Per la regolarità Contabile, si esprime parere favorevole.

Pace del Mela, 21/12/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Bondi Francesco)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Bondi', written over a horizontal line.






Comune di Pace del Mela

(Provincia di Messina)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**



2016

INDICE

TITOLO I - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	5
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione.....	5
Art. 3 - Classificazione del Comune	6
CAPO II – CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI	6
Art. 4 - Disciplina generale.....	6
Art. 5 - Definizione di Centro Abitato	7
Art. 6 - Definizione di Pubblicità e Pubbliche Affissioni	7
Art. 7 - Tipologie consentite	7
Art. 8 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali.	8
Art. 9 - Collocazione in centro abitato	9
Art. 10 - Collocazione fuori centro abitato	9
Art. 11 - Collocazioni vietate fuori e dentro i centri abitati.	10
TITOLO II - DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE	11
Capo III - Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione	11
Art. 12 - Disposizioni generali e normative	11
Art. 13 - Organo competente al rilascio dell'autorizzazione	11
Art. 14 - Istruttoria e Iter per il rilascio dell'autorizzazione.....	12
Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione.....	17
Art. 16 - Casi di implicito possesso dell'autorizzazione.....	17
Art. 17 - Esonero della richiesta dell'autorizzazione comunale.....	18
Art. 18 - Interventi di sostituzione, variazione e o modifica.....	18
Art. 19 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	19
Art. 20 - Rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità fonica'	20
Art. 21 - Termine di validità dell'autorizzazione e decadenza dell'autorizzazione	20
Art. 22 - Rinnovo dell'autorizzazione.....	20
Art. 23 – Rimozioni	21
TITOLO III - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	22

CAPO IV - DISCIPLINA GENERALE	22
Art. 24- Gestione del servizio.....	22
Art. 25 - Funzionario Responsabile.....	23
Art. 26 - Quantità e ripartizione	23
Art. 27- Applicazione dell'imposta e del diritto	24
Art. 28 - Modalità di applicazione dell'imposta	24
Art. 29- Suddivisione in categorie del territorio comunale	25
Art. 30 - Deliberazione delle tariffe.	26
Art. 31 - Tariffe e maggiorazioni.....	26
CAPO V - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	27
Art. 32- Presupposto dell'imposta.....	27
Art. 33 - Soggetto passivo.....	28
Art. 34 – Dichiarazione	28
Art. 35 - Pagamento dell'imposta e del diritto	29
Art. 36- Rettifica ed accertamento d'ufficio	30
Art. 37 – Rimborsi.....	30
Art. 38 - Pubblicità effettuata su impianti installati su beni comunali	30
CAPO VI - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	31
Art. 39 – Finalità	31
Art. 40 - Affissioni, prenotazioni, registro cronologico	32
Art. 41 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio	32
CAPO VII - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE	34
Art. 42- Tariffa - applicazione e misura.....	34
Art. 43 - Riduzione del Diritto	35
Art. 44- Esenzioni dal Diritto.....	35
CAPO VIII - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – DISCIPLINA	36
Art. 45 – Tariffe	36
Art. 46- Pubblicità ordinaria	37
Art. 47 - Pubblicità effettuata con veicoli.....	37
Art. 48 - Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni	38
Art. 49 - Pubblicità varia	39

Art. 50 - Imposta sulla pubblicità – Riduzioni	39
Art. 51 - Imposta sulla pubblicità – esenzioni	40
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	41
CAPO IX – VIGILANZA E SANZIONI.....	41
Art. 52 – Vigilanza.....	41
Art. 53 - Sanzioni tributarie ed amministrative.....	42
Art. 54 - Riscossione coattiva.....	43
CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI	43
Art. 55 - Norma Finale di rinvio.....	43
Art. 56 - Entrata in vigore	43

TITOLO I - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità nel territorio di questo Comune.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e "diritto" si intendono rispettivamente, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di accertamento e di riscossione dell'imposta e del diritto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento riguardano i mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, nonché tutte le altre forme di pubblicità previste dal Decreto Legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili e quindi installati su suoli privati o con servitù di pubblico passaggio, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, del Codice della Strada (D.Lgs 285/92) e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR495/92).
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui al precedente art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto statuito:
 - a) dal Capo I del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dall'art. 23 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) dal DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) dalla legge 18 marzo 1959 n. 132;

e) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.

Art. 3 - Classificazione del Comune

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Pace del Mela, in base alla popolazione residente (dati ISTAT 2015 - n. abitanti: 6239) ed in conformità a quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 507/93, appartiene alla V classe, che comprende i Comuni di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

CAPO II – CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

Art. 4 - Disciplina generale.

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento, dalle prescrizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. L'effettuazione della pubblicità, che necessita di installazione o collocazione di appositi supporti, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere nei modi e nei termini stabiliti dalla legge statale vigente, nonché dal presente Regolamento. La dichiarazione di effettuazione di pubblicità, di cui all'art. 8 del D.lgs n.507/93, non sostituisce in nessun caso l'autorizzazione tecnica comunale prevista dal presente comma.
3. In conformità a quanto dispone la Legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

4. Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente, o installati violando le disposizioni di cui al primo comma, devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs n. 507/93 e dall'art. 53 del presente Regolamento.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs n. 507/93, indicate nel successivo art. 53, a seconda della loro natura.
6. In attuazione dell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada nella redazione degli strumenti attuativi, il Comune si avvale della facoltà di derogare alle norme sulle distanze minime di cui all'art. 51 comma 4 del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 5 - Definizione di Centro Abitato

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 art. 3 comma 1, numero 8; il centro abitato è un insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso da appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Art. 6 - Definizione di Pubblicità e Pubbliche Affissioni

1. Sotto la denominazione di pubblicità è compresa la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici, eseguita mediante insegne, iscrizioni, cartelli, targhe, volantini, automezzi, striscioni e di altri mezzi simili, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione di manifesti di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi ad essi riservati,

Art. 7 - Tipologie consentite

1. Nell'ambito del territorio comunale la pubblicità può essere attuata con:
 - a) Insegne d'esercizio come definite al comma. 1 dell'art. 47 del Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue successive modificazioni;
 - b) targhe;

- c) preinsegne;
- d) cartelli;
- e) impianti pubblicitari di servizio;
- i) impianti di pubblicità o propaganda;
- g) striscioni, stendardi;
- h) pubblicità effettuata con veicoli;
- i) palloni frenati;
- j) locandine;
- k) festoni di bandierine od altri mezzi similari;
- l) pubblicità in forma ambulante;
- m) pubblicità fonica;
- n) sorgenti luminose;
- o) segni orizzontali reclamistici.

2. I mezzi pubblicitari destinati alle pubbliche affissioni sono:

- a) superfici predisposte;
- b) plance o pannelli pubblicitari.

3. Per l'ammissibilità prevista per ogni tipo di impianto il presente Regolamento rimanda al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 8 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per assicurare la stabilità del manufatto, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti, la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli

obblighi da queste previste dovranno essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione, o allegati al momento della presentazione della domanda.

4. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari nelle loro sagome e nell'uso dei colori non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

Art. 9 - Collocazione in centro abitato

1. L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari il quale definisce, in base alla zona geografica, la loro ammissibilità per tipologia e per dimensione.
2. Ai sensi dell'art. 51 comma 8 del Regolamento di Applicazione del codice della strada (DPR n.485 16 dicembre 1992 e s.m.i.), per gli impianti pubblicitari di servizio recanti uno spazio pubblicitario inferiore a 3 mq, all'interno del centro abitato, si applicano le distanze i divieti e le limitazioni indicati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
3. Tutti gli impianti devono comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici (DPR24.7.1996 n. 503 e s.m.i.) oltre a non ostacolare la percezione della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
4. La collocazione deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) nonché del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 10 - Collocazione fuori centro abitato

1. Fuori dai centri abitati, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, di cui al precedente art. 7, sono soggetti alle limitazioni dimensionali e distanze previste dal Codice della Strada D.Lgs 285/92 e dal Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92 e loro successive integrazioni e modificazioni.
2. Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq 6.

Art. 11 - Collocazioni vietate fuori e dentro i centri abitati.

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori e dentro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - a) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - c) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra due carreggiate contigue ad esclusione, per le strade poste all'interno dei centri abitati limitatamente alle pertinenze di esercizio delle strade, che risultano comprese tra due carreggiate contigue e che abbiano una larghezza superiore a metri 4,00;
 - d) in corrispondenza delle intersezioni;
 - e) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - h) sui ponti e sottoponti;
 - i) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - j) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali;
 - k) lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004).
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe viarie e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

Capo III - Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 12 - Disposizioni generali e normative

1. Chiunque intenda installare cartelli, insegne d'esercizio o altri mezzi pubblicitari nell'ambito del territorio comunale, deve richiedere ed ottenere il rilascio preventivo dell'autorizzazione comunale di cui al successivo art. 14 e seguenti del presente Regolamento.
2. Il documento di autorizzazione deve essere custodito presso il luogo di esercizio, o presso la sede dell'intestatario dello stesso, ed esibito su richiesta del personale addetto ai controlli.
3. Il rilascio preventivo dell'autorizzazione comunale, relativo al posizionamento ed alla modalità di installazione dei manufatti pubblicitari, è soggetto alle disposizioni dell'art. 53 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle norme del presente Regolamento e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 13 - Organo competente al rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di impianti pubblicitari entro i centri abitati, nonché fuori dai centri abitati lungo le strade comunali o in vista di esse, è di competenza dell'Area Economico Finanziaria - Pubblicità e Affissioni
2. Il rilascio dell'autorizzazione relativo al posizionamento ed installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente Regolamento ubicati nelle aree comunali ai sensi della L.R. n. 48/91, del D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, della Legge n.127/97 recepita dalla circolare dell'Assessorato agli Enti Locali n. 8 del 12 Settembre 1997, e dalla Legge Regionale n. 23/98, nonché diniego motivato ai sensi di legge è di competenza dell'Area Economico Finanziaria - Pubblicità e Affissioni del Comune di Pace del Mela, sentito il parere dell'Area Tecnico Manutentiva e della Polizia Municipale. Non è necessario il preventivo parere di cui sopra per le insegne d'esercizio frontali, e/o bifacciali, ancorati a muro o su palo installato nella proprietà privata.
3. Per i tratti di strada statale, regionale o provinciale, correnti all'interno dei centri abitati il rilascio di autorizzazione è di competenza dell'Area Economico Finanziaria— Pubblicità e Affissioni secondo le modalità e le prescrizioni dei successivi articoli, previo nulla osta dell'ente proprietario qualora la strada sia statale, regionale o provinciale, in conformità al

4° comma dell'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, secondo il seguente ordine di competenze:

- a) per le strade e le autostrade statali, alla direzione compartimentale ANAS competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
- b) per le autostrade in concessione, alla società concessionaria;
- c) per le strade regionali provinciali e comunali o di proprietà di altri enti, alle rispettive amministrazioni;
- d) per le strade militari, al comando territoriale competente;
- e) per le strade comprese nel perimetro della Zona Industriale, all'IRSAP;
- f) per l'area demaniale, all'ente preposto al controllo.

Art. 14 - Istruttoria e iter per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Area Economico Finanziaria - Pubblicità e Affissioni. La domanda, tendente ad ottenere il rilascio del provvedimento amministrativo in materia di esposizione pubblicitaria, deve essere redatta su carta legale, corredata da tutta la documentazione elencata nei commi successivi.
2. L'autorizzazione all'installazione deve essere richiesta anche per i cartelli, insegne di esercizio e/o altri mezzi pubblicitari sia che rientrino nel regime di esonero d'imposta sia che nell'obbligatorietà dell'esposizione, in forza di leggi e regolamenti.
3. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità, residenza, codice fiscale e/o partita IVA, del richiedente;
 - b) indirizzo completo del sito ove si intende collocare o trasformare il mezzo pubblicitario;
 - c) ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) dal quale risulti che l'oggetto sociale della ditta installatrice sia pertinente con l'esecuzione del lavoro oggetto della domanda.
 - d) fotocopia del documento di identità del richiedente;
4. Documentazione da allegare alla domanda per installazioni permanenti:
 - a) marca da bollo, (da consegnare al momento del ritiro del provvedimento amministrativo);

- b) copia bollettino di versamento di €. 50,00 quale rimborso spese istruttoria;
- c) copia (o autocertificazione) dell'atto di disponibilità del sito dove si intende collocare il mezzo pubblicitario;
- d) nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale;
- e) nulla osta sanitario o regionale per i casi previsti dall'art. 1 commi 2 e 3 del D.M. 16 settembre 1994 n. 657,
- f) nulla osta, rilasciato dalla Sovrintendenza ai BB.CC.AA. (parere obbligatorio e vincolante da richiedere solo nel caso in cui i luoghi siano, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, soggetti alla particolare tutela del suddetto Ente Statale);
- g) copie dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5 marzo 1990 n. 46 riguardante "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati;
- h) copia della polizza assicurativa (o autocertificazione) dalla quale si evince che il richiedente ha stipulato o si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di danni a persone o cose derivanti dal manufatto.
- i) autocertificazione con la quale il titolare dell'autorizzazione si impegna, in caso di cessata attività, fallimento, etc., a rimuovere la struttura pubblicitaria e a ripristinare lo stato dei luoghi;
- j) fotocopia avviso di pagamento TARI;
- k) (escluso targhette e frontalini) autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.15 con la quale si attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del sito di collocazione (terreno, muro etc...) e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

A) INSEGNE FRONTALI INSTALLATE PRESSO LA SEDE DELL'ATTIVITA'

Documentazione da allegare alla domanda prevista dal comma 3, da produrre in cinque copie, di cui una su carta legale:

- a) relazione tecnica e disegno quotato in scala 1:20 del manufatto che si intende collocare; gli elaborati dovranno essere presentati, oltre che in forma cartacea, anche su supporto digitale;

b) idonea documentazione fotografica formato cm. 9 x 12 dalla quale risulti inequivocabilmente l'esatta ubicazione del mezzo pubblicitario ed il suo inserimento nel contesto della facciata;

c) planimetria dalla quale risulti l'ubicazione del sito o del palazzo nel contesto generale del luogo;

d) individuazione delle coordinate geografiche.

B) INSEGNE A BANDIERA E SU PALI.

Documentazione da allegare alla domanda prevista dal comma 3, da produrre in cinque copie, di cui una su carta legale:

a) idonea documentazione fotografica formato cm. 9 x 12, dalla quale risulti l'esatta ubicazione del mezzo pubblicitario;

b) relazione tecnica e disegno quotato in scala 1:20 del manufatto che si intende collocare;

c) estratto di mappa dalla quale risulti l'ubicazione dell'impianto nel contesto generale del luogo (scala 1:2.000/5.000);

d) rappresentazione planimetrica in scala appropriata, con indicazione:

1. della distanza del lato aggettante dell'insegna dalla carreggiata;
2. della distanza da segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, presenti 50 metri prima e dopo il punto in cui s'intende collocare il mezzo oggetto della domanda, indicandone le relative distanze. Fuori dai centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato ad un raggio di 300 metri;

e) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia, completo di:

1. disegno del supporto,
2. distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario;
3. dimensioni (larghezza, lunghezza, altezza) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico
4. descrizione tecnica, dalla quale siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato.

C) IMPIANTI PUBBLICITARI (permanenti e temporanei)

Documentazione da allegare alla domanda che deve essere prodotta in cinque copie, di cui una su carta legale:

a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dal quale si evinca che l'oggetto sociale della ditta sia pertinente con l'attività, oggetto della domanda;

b) relazione tecnica e disegno quotato, in scala 1:20, del manufatto che si intende collocare;

c) idonea documentazione fotografica formato 9 x 12 cm., dalla quale risulti, dettagliatamente il punto d'installazione (la facciata dell'edificio e/o l'ambiente circostante);

d) estratto di mappa dalla quale risulti l'ubicazione dell'impianto nel contesto generale del luogo (1: 2.000/5.000);

e) rappresentazione planimetrica in scala appropriata, con indicazione:

1. distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dalla carreggiata;

2. l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e 50 metri dopo il punto in cui s'intende collocare il mezzo oggetto della domanda, indicandone le relative distanze.

3. fuori dai centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e 150 dopo il punto d'installazione;

f) disegno quotato della struttura di sostegno dei mezzi ortogonali alla strada sia che essa venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo indicando:

- la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario;
- la dimensioni (larghezza, lunghezza, altezza del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico;

g) modulo (fornito dall'amministrazione) contenente le indicazioni delle distanze da segnali, incroci, altri mezzi pubblicitari etc., firmato dall'interessato;

h) autodichiarazione della ditta installatrice, redatta a norma dell'art. 53, comma 3 del DPR 16 dicembre 1992 n°495;

i) nulla osta rilasciato dal Genio Civile ai sensi dell'art. 17 della legge 64/74 (conformità del progetto alle norme sismiche) per gli impianti collocati su pali.

D) CARTELLI TEMPORANEI (da collocare solo in aree private)

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) marca da bollo, (da consegnare al momento del ritiro del provvedimento amministrativo);
 - b) copia bollettino di versamento di €. 50,00 quale spese istruttoria;
 - c) copia (o autocertificazione) dell'atto di disponibilità del sito dove si intende collocare il mezzo pubblicitario;
 - d) relazione tecnica e disegno quotato, in scala 1:20, del manufatto che si intende collocare;
 - e) idonea documentazione fotografica formato 9x12 cm., dalla quale risulti, dettagliatamente il punto d'installazione (la facciata dell'edificio e o l'ambiente circostante);
 - f) modulo (fornito dall'amministrazione) contenente le indicazioni delle distanze da segnali, incroci, altri mezzi pubblicitari etc., firmato dall'interessato;
 - g) autodichiarazione della ditta installatrice, redatta a norma dell'art. 53, comma 3 del DPR16 dicembre 1992 n° 495 e s.m.i.;
 - h) copia della dichiarazione di conformità, di cui all'art. 9 della legge n° 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i., nel caso di impianto luminoso o illuminato;
 - i) copia della polizza assicurativa oppure autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente ha stipulato o si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di danni a persone o cose derivanti dal manufatto.
 - j) autocertificazione con la quale il titolare dell'autorizzazione si impegni, in caso di cessata attività, fallimento, etc., a rimuovere la struttura pubblicitaria e a ripristinare lo stato dei luoghi;
5. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
6. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione.

7. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi pubblicitari aventi stesse caratteristiche e medesimo bozzetto, deve essere allegata una sola copia dello stesso.
8. Il richiedente dovrà, altresì produrre in duplice copia agli uffici dell'Area Economico Finanziaria - Pubblicità e Affissioni, l'eventuale documentazione integrativa, se richiesta, entro e non oltre 30 giorni, pena il rigetto dell'istanza.

Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione.

1. Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, il competente ufficio dell'Amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
2. Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e simili.
3. L'autorizzazione è valida dal momento del rilascio e dovrà essere ritirata, pena decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data riportata in calce alla stessa.
4. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

Art. 16 - Casi di implicito possesso dell'autorizzazione

1. Il possesso dell'autorizzazione comunale è implicito nell'attestazione dell'avvenuto pagamento, di cui al comma 5 dell'art. 35 del presente regolamento, nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica;
 - b) distribuzione di materiale pubblicitario;
 - c) pubblicità effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi, nonché nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante qualora inerente l'attività;
 - d) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

Premessa

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Pace del Mela è redatto sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 285/92¹ e s.m.i., nel D.P.R. n. 495/92² e s.m.i., nel D.Lgs n. 507/93 e s.m.i.³, e del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni".

Obiettivo del Piano è la fruibilità visiva e funzionale del territorio, affinché la presenza della pubblicità non costituisca necessariamente un elemento detrattivo del paesaggio urbano, ma possa diventare un'occasione di arricchimento dello stesso.

Da non sottovalutare, inoltre, che il settore rappresenta, anche una fonte di entrate tributarie per le casse dell'Amministrazione Comunale da gestire sotto l'aspetto normativo, urbanistico ed ambientale.

Stato di Fatto

L'attuale distribuzione degli impianti pubblicitari non riflette un'immagine urbana di qualità: la loro posizione infatti segue una logica casuale e spesso il loro collocamento non è idoneo alla loro funzione; la confusione che ne deriva, oltre all'inquinamento visivo, priva la capacità di comunicazione che dovrebbe avere la pubblicità esterna, e spesso interferisce con la segnaletica pubblica e privata.

¹Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada -

²Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -

³Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale -

Suddivisione del Piano

Il presente Piano è articolato in:

- Prima parte - **disposizioni generali** - sono individuati criteri generali ai quali si farà riferimento per tutte le indicazioni riportate nel Piano.
- Seconda parte - **pubblicità esterna** – sono individuati gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D. Gli. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR n. 495/1992 con le modifiche introdotte dall'art 47 del DPR n. 610/1996⁴.
- Terza parte - **pubbliche affissioni** - si definiscono le caratteristiche, i quantitativi e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le affissioni pubbliche, in osservanza delle norme previste dal Regolamento comunale.
- Quarta parte - **norme finali e transitorie**

⁴ DPR 16/09/1996 Num.610 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità ed obiettivi

Il Piano definisce la tipologia degli impianti per la pubblicità esterna e per le affissioni, sia pubbliche che private; e individua i criteri di localizzazione degli stessi nel territorio comunale, secondo una metodologia che tiene conto dei principi contenuti negli strumenti di pianificazione vigenti, dei principi di tutela e riordino degli spazi urbani, dei vincoli di salvaguardia ambientale e paesaggistica, delle necessità legate alla circolazione ed alla sicurezza stradale, nonché dello sviluppo demografico, sociale ed economico.

Art.2 Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente Piano trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo il D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507.

Sono esclusi:

- a) La pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante.
- b) I segni orizzontali reclamistici, così come definiti dall'art. 47 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.
- c) Gli avvisi al pubblico e le pubblicità esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

- d) I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo;

Non sono oggetto del presente Piano gli aspetti di carattere tributario disciplinati, ai sensi del D.Lgs n. 507/93 e s.m.i., dalle disposizioni del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni".

Art.3 Durata del Piano

Il Piano è aggiornabile ed integrabile al termine di ogni anno. Sarà cura dei competenti uffici comunali integrare gli elaborati con l'eventuale introduzione di nuovi impianti che verranno installati e con l'eliminazione di quelli rimossi.

Art.4 Classificazione degli impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari sono distinti in:

- A. Impianti di affissione pubblica di natura commerciale;
- B. Impianti utilizzati per l'affissione di avvisi di pubblica utilità od interesse istituzionali;
- C. Impianti di affissione e pubblicità diretta, privata di natura commerciale;

Impianti di affissione pubblica di natura commerciale

Gli impianti di pubblica affissione sono di proprietà comunale e sono di tipo permanente; possono essere luminosi o non, mono o bifacciale; sono caratterizzati

dalla variabilità e intercambiabilità del messaggio pubblicitario realizzata esclusivamente mediante affissione di manifesti.

Impianti per affissioni pubbliche istituzionali

Sono impianti destinati all'esposizione di messaggi di interesse pubblico commissionati dall'Amministrazione Comunale ovvero da soggetti pubblici;

Rientrano anche in questa categoria gli impianti provvisori da collocarsi in occasione di consultazioni politiche/referendarie, da destinarsi esclusivamente a pubblicità elettorale/referendaria. Tale collocazione dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. Tali impianti hanno la prerogativa di essere provvisori e destinati esclusivamente per un'occasione specifica.

Impianti di affissione e pubblicità diretta e privata

Gli impianti di affissione e pubblicità diretta e privata sono impianti di proprietà privata, comunque non comunale, di tipo permanente. Possono essere luminosi, illuminati o non, mono o bifacciali e sono utilizzati per l'affissione di manifesti o, se trattasi di impianto di pubblicità, per la diffusione di un messaggio fisso realizzato non con l'ausilio di manifesti facilmente intercambiabili; hanno utilizzo esclusivamente commerciale.

Art.5 Definizioni mezzi pubblicitari

Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono classificati come dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16

Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti categorie:

INSEGNA DI ESERCIZIO

Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

PREINSEGNA

Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

CARTELLO

Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA

Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art.6 Durata dell’esposizione

I mezzi pubblicitari considerati come precedentemente definiti, sono inoltre classificati in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:

Mezzi Temporanei : appartengono a questa categoria i mezzi (striscione, standardo temporaneo mobile, gonfalone, mezzo pubblicitario pittorico) esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.

Mezzi Permanenti : rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidalmente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali:

- Affissionali: bacheca affissionale, standardo, tabella, poster.
- Pubblicitari: preinsegna, cartello, tabella, colonna, impianti abbinati ad elementi di arredo urbano o di servizio: pensilina di attesa bus, palina di fermata bus, cestino, transenna, orologio, termometro-barometro, quadro informativo abbinato a planimetria urbana

Art.7 Classificazione della viabilità

L'art. 2 comma 2 del Nuovo Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

AUTOSTRADE

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi

dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

STRADE URBANE DI QUARTIERE

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

STRADE LOCALI

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

Art.8 Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee

Ai fini del presente documento e per la redazione del Piano, il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee secondo la seguente classificazione.

A. ZONE SITUATE ENTRO IL LIMITE DEL CENTRO ABITATO

Si definisce centro abitato l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Le aree perimetrate come centri abitati ai sensi del Nuovo Codice delle Strada, sono considerate come aree di edilizia prevalentemente consolidata.

All'interno della perimetrazione del centro abitato sono state individuate le seguenti aree :

- **Zona rossa – Centro storico**

E' l'area come tale classificata dal Piano regolatore generale. Ad essa sono assimilate, ai fini del presente documento, le aree che comprendono le zone sottoposte ai vincoli della L. 1089/39⁵ e s.m.i., L. 1497/39⁶ e s.m.i., D.L. 431/85⁷ e s.m.i. (ora D.Lgs. nr.42/2004). Le strade collocate sul perimetro di

⁵ Legge 1 giugno 1939, N.1089 - Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico

⁶ Legge 29 giugno 1939 N. 1497 - Protezione delle bellezze naturali

⁷ Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso) - Tutela delle zone di particolare interesse ambientale

questa zona rientrano in essa per quanto attiene tutti i manufatti pubblicitari da collocarsi su entrambi i lati delle stesse.

- **Zona arancione – Area a carattere prevalentemente artigianale**

Zona caratterizzata prevalentemente dalla presenza di attività produttive/artigianali

- **Zona gialla – Fascia con maggiore concentrazione di attività commerciale /artigianale**

E' una fascia lungo la S.S. 113 che attraversa il centro urbano della frazione Giammoro ed è caratterizzata da un alta concentrazione di attività commerciali/artigianali.

- **Zona grigia - Centro Abitato**

Tutte le restanti zone del centro abitato

- **Zona ASI**

Sono le zone contraddistinte dalla presenza di insediamenti industriali. L'area non è soggetta alle prescrizioni del Piano.

Categorie Speciali

Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e limitatamente alle affissioni di carattere commerciali, il Piano recepisce ed inserisce la suddivisione, in due categorie territoriali individuata dal "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta":

Speciale: zona che comprendente gli ambiti territoriali unitari sotto il profilo della vocazione socio-economica.

- **Giammoro:**

- Via Statale
- Via Libertà

- **Pace Centro**

- Via Pirandello
- Via della Regione

- Via Matteotti
- Via Garibaldi
- Piazza Stazione
- Via di Vittorio

Normale: tutte le altre località del territorio comunale.

B. ZONE SITUATE FUORI IL LIMITE DEL CENTRO ABITATO

Il territorio comunale esterno alla delimitazione del centro abitato rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art. 23 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610

Oltre a quanto sopra saranno da considerare, qualora esistenti, tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente quali ad esempio paesaggistici - ambientali della L. 1497/39 e s.m.i., monumentali ai sensi della L. 1089/39 e s.m.i.

Art.9 Criteri e Limitazioni generali

Il piano, nel rispetto dell'art. 23 del Nuovo codice della strada pone le seguenti prescrizioni:

- Vieta il collocamento di insegne, cartelli manifesti, impianti di pubblicità e simili che possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, oppure possano renderne difficile la comprensione, oppure possano arrecare disturbo visivo, anche per abbagliamento, agli utenti della strada con pericolo per la sicurezza della circolazione;
- Vieta l'apposizione di mezzi pubblicitari sui balconi;

- Vieta l'apposizione di manifesti sui muri;
- la collocazione di striscioni, standardi e locandine lungo la strada è concessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli culturali e sportivi;
- A copertura dei ponteggi per cantieri può essere autorizzata la collocazione di teli e pannelli pubblicitari.
- In corrispondenza di tutti gli edifici, strutture o zone di interesse storico/architettonico, nelle zone di verde pubblico e verde privato, i mezzi pubblicitari, se consentiti, devono essere realizzati secondo criteri progettuali che non contrastino con i caratteri tipologici dell'edificio e senza risultare di ostacolo o pregiudizio all'osservazione delle linee architettoniche e all'immagine dell'edificio stesso.

Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 1,20 metri.

2 LA PUBBLICITA' ESTERNA

Art.10 Definizione

Si intendono compresi in questa definizione tutti gli impianti e manufatti destinati a fornire un messaggio pubblicitario, così come descritti dal Codice della Strada e dal Regolamento degli Impianti, diversi da quelli destinati ad affissione pubblica e diretta. Risultano compresi in questa definizione i mezzi con messaggio pubblicitario prevalentemente di tipo commerciale.

Art.11 Criteri per le nuove installazioni

I criteri guida principali per l'autorizzazione di nuove installazioni rappresentano gli elementi di garanzia relativamente ai temi della:

- sicurezza
- decoro
- funzionalità
- rispetto della normativa.

SICUREZZA

Le nuove installazioni dovranno essere predisposte in modo da garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale con particolare attenzione per la circolazione delle persone disabili. Particolare attenzione dovrà esser prestata agli aspetti più propriamente visivi oltre che ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione dovranno conformarsi.

DECORO

Il Piano deve garantire che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente urbano ma al

contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama.

FUNZIONALITÀ

Particolare attenzione deve essere posta al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare le peculiari esigenze della realtà locale.

NORMATIVA

I nuovi mezzi pubblicitari dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera rispettando la normativa vigente di riferimento oltreché rispettare le norme previste dal presente Piano.

Art.12 Distanze

L'installazione degli impianti pubblicitari, esternamente ai centri abitati, deve seguire le indicazioni e le limitazioni del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i e del Regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada D.L.gs 495/92.

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, è derogata al Comune, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia.

DISTANZE - Centro abitato

1. Nel centro abitato, in riferimento all'Art.23 del D.L.gs n. 285/1992 e dell'Art. 51 del D.L.gs 495/92, fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, le distanze previste, sono di seguito indicate:

a. 15 m dagli altri impianti pubblicitari, se posti parallelamente alla viabilità o in aderenza agli edifici;

Limitatamente alla "Zona Gialla" e specificatamente alle aree individuate nel piano come "Zone con maggiore concentrazione di impianti pubblicitari privati" la distanza tra gli impianti consecutivi, formanti un gruppo, deve essere di cm 30.

b. 8 m dai segnali stradali, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni, se posti parallelamente alla viabilità o in aderenza agli edifici;

c. 25 m dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali stradali, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni se posti perpendicolarmente alla viabilità.

d. 25 m dalle intersezioni complesse e pericolose;

e. 30 cm dal limite della carreggiata priva di marciapiedi, o a filo del limite interno dei marciapiedi quando esistenti, per gli impianti pubblicitari collocati parallelamente alla strada o addossati a un fabbricato e di superficie espositiva fino a 4 mq.

f. 1 m dal limite della carreggiata o dal limite interno dei marciapiedi per gli impianti pubblicitari collocati perpendicolarmente di superficie espositiva fino a 4 mq;

g. 1,5 m dal limite della carreggiata per gli impianti pubblicitari collocati parallelamente alla strada o addossati a un fabbricato e di superficie espositiva superiore a 4 mq;

- h. 3 m dal limite della carreggiata per gli impianti pubblicitari collocati perpendicolarmente di superficie espositiva superiore a 4 mq;

Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore di quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi.

Per gli impianti e le insegne d'esercizio posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, muri e filari di alberi tale distanza è pari a 0 (art.51 comma 6 Dpr 495/92).

Gli impianti pubblicitari non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 1,5 metri e non ostacolare il movimento delle persone disabili.

- 2. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da pensiline di fermata autobus, con superficie espositiva complessiva uguale o inferiore a 3mq (1mq per spazio espositivo), entro i centri abitati si applicano le seguenti distanze:
 - a) in presenza di marciapiede 0,30 m dal limite della carreggiata
 - b) in assenza di marciapiede 1,00 m dal limite della carreggiata

L'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché degli attraversamenti pedonali.

- 3. Gli impianti pubblicitari in forma temporanea potranno essere assentiti solo nel rispetto del Codice della Strada e della tutela paesaggistica e architettonica. La pubblicità in questione dovrà in ogni modo riferirsi a manifestazioni e iniziative occasionali e limitate nel tempo.

Striscioni e standardi se posti su pali o su supporti murari, collocati sul limite esterno della carreggiata o sopra di essa, devono avere il bordo inferiore distante almeno

5,10 m da terra. Gli stendardi installati su pali dell'illuminazione pubblica, collocati all'interno del marciapiede, devono distare almeno mt. 2.50 dal suolo se la loro proiezione ricade completamente sul marciapiede.

Per striscioni e stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari sono: sono m 25.

Le distanze elencate, da applicare nei centri abitati, dovranno comunque essere sempre inserite nella richiesta autorizzativa, e saranno valutate da parte dell'Ufficio preposto che analizzerà il singolo caso. L'ufficio preposto qualora, in particolari casi, lo ritenga necessario, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, con provvedimento motivato potrà apportare variazione alle distanze proposte, (in aumento e in diminuzione).

Art.13 Norme generali di installazione

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, ivi compresa la normativa edilizia, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati:

- forma e colore
- materiali
- posizionamento
- illuminazione
- limiti e divieti

FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono avere sagoma con forma di disco, triangolo o ottagono. L'uso del colore rosso è ammesso con particolare cautela.

MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. È preferibile, qualora possibile, l'utilizzo dell'alluminio al posto dell'acciaio, sia pur trattato con metodi per impedirne la corrosione, viste le proprie caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del rilascio dell'autorizzazione.

POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari, dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici. Gli impianti non dovranno essere posti diagonalmente rispetto alla strada. Nel caso in cui, per motivi tecnici, il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive.

I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,2 dal piano stradale o dal marciapiede; nel caso in cui prospettino sulla carreggiata, dovranno essere apposti ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,1 dal margine inferiore.

Nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate, se trattasi di strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e F (strade locali), e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A

(autostrade) e B (strade extraurbane principali), sempre che gli stessi non siano collocati sul fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mt², o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma diversa da quella di disco, triangolo o ottagono. L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative. L'impianto elettrico di ciascuna struttura pubblicitaria dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II o superiori secondo l'evoluzione della normativa tecnica, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto - termici (o equivalenti o superiori secondo l'evoluzione della migliore tecnologia) che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

LIMITAZIONI E DIVIETI

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso dell'Ente preposto. Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane e sugli altri beni di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, nr. 42⁸, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità, con

⁸ DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

eccezione per gli impianti di servizio. Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere invece autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del Regolamento emanato con il DPR 16 settembre 1996, n. 610.

è comunque vietato il posizionamento di impianti pubblicitari:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve, come definite dall'art. 3, c. 1, punto 20), del Codice della Strada e s.m.i., e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, nonché e su tutte le altre opere complementari attinenti le strade;
- i) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, per i soli messaggi pubblicitari, con esclusione delle transenne parapetonali;
- j) entro m 25 dalle rotatorie, ad esclusione delle transenne parapetonali. La distanza è misurata con riferimento all'anello interno della carreggiata;
- k) in un raggio di m 15 dagli impianti semaforici quando le relative sorgenti luminose hanno luci di colore rosso, giallo e verde;

- l) al di sopra della linea di gronda degli edifici, fatta eccezione per gli edifici a carattere industriale, commerciale e direzionale.

Art.14 Prescrizioni

1. Insegne d'esercizio

Caratteri generali

In questo articolo, Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, per quanto riguarda le insegne di esercizio, da solo delle indicazioni di carattere generale, in quanto quest'ultime sono trattate più dettagliatamente nell'allegato "A-Insegne d'esercizio" poiché sono considerate più propriamente legate all'attività commerciale che pubblicizzano;

a. Zona rossa

All'interno dei centri storici le caratteristiche delle insegne d'esercizio devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell'ambiente nel quale devono essere collocate.

Deve essere evitato il costituirsi di situazioni di particolare densità ed intensità delle insegne ed altri mezzi esposti che risultano in contrasto con i valori ambientali da tutelare.

Nelle zone di Centro Storico non sono consentite insegne con colori accesi ed in contrasto con l'estetica architettonica dei luoghi. Ogni nuova installazione sarà valutata caso per caso sempre in rispetto dei valori storico architettonico dei luoghi. Qualsiasi installazione nel centro storico è soggetta a parere e valutazione degli organi competenti in materia.

b. Tutte le altre zone

Nel centro abitato, non classificato "storico" le insegne d'esercizio possono essere autorizzate in tutte le forme e con ogni materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.

L'uso del colore deve essere impiegato con cautela, ed in particolare si devono evitare abbinamenti cromatici che possono generare confusione con la segnaletica stradale. Il posizionamento di insegne di esercizio in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo.

Le insegne a bandiera seguono le prescrizione della'art.12

2. Cartelli e altri Impianti pubblicitari

Caratteri generali

La struttura dovrà essere realizzata e posta in modo da garantirne la stabilità nei confronti degli agenti atmosferici al fine di evitare eventuali distaccamenti dei pannelli dai supporti.

L'autorizzazione per la collocazione permanente di cartelli pubblicitari e le tipologie e dimensioni ammesse all'interno dei centri abitati è concessa dal Responsabile dell'Ufficio preposto.

Gli impianti dovranno recare una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, i seguenti dati:

- Comune di Pace del Mela;
- Soggetto titolare;
- Numero dell'autorizzazione
- Progressiva chilometrica del punto di installazione;
- Data di scadenza.

La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

L'installazione laterale lungo le strade deve essere effettuata sempre nel rispetto delle barriere architettoniche.

Gli impianti che non rispettano tale prescrizione verranno rimossi.

a. Zona rossa

Nei centri storici non è ammesso nessun tipo di cartello pubblicitario.

Qualora per i cartelli e per i mezzi pubblicitari venga richiesta la collocazione entro un raggio di mt. 100 dalla suddetta zona rossa, la stessa sarà valutata caso per caso con eventuale richiesta di parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

b. Zona grigia

Nel centro urbano (Zona grigia), è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari aventi dimensione massima di 3 mq.

La loro collocazione e' ammessa nelle cosiddette zone speciali (individuate dal Regolamento per l'imposta pubblicitaria) elencate all'Art.8 del presente Piano.

Nella restante Zona grigia, vista la poca rilevanza socio-economica di questo ambito urbano, il Piano non individua espressamente il posizionamento degli impianti pubblicitari privati. In questa zona l'eventuale sede di posizionamento degli impianti pubblicitari deve essere individuata dalla ditta richiedente e sottoposta ad autorizzazione dell'Ufficio Comunale preposto che valuterà caso per caso le richieste.

c. Zona gialla

Lungo la fascia intorno alla Via Nazionale è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari non superiore a mq 4 collocati parallelamente al senso di marcia e solo

nelle zone individuate in cartografia come – Area con maggiore concentrazione impianti pubblicità privata - . Tale prescrizione scaturisce dalla volontà di limitare l'impatto visivo di impianti pubblicitari nell'agglomerato urbano.

L'installazione deve essere eseguita nel rispetto del decoro urbano e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- gli impianti devono essere collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli;
- gli impianti devono avere tutti la stessa altezza;
- gli impianti consecutivi devono essere allineati al bordo superiore;
- gli impianti devono avere tutti la stessa tipologia costruttiva;
- la distanza tra gli impianti consecutivi deve essere di cm 30.

In tutta la “Zona Gialla” è consentito il posizionamento di impianti a bandiera, posti perpendicolarmente al senso di marcia e che non sporgano all'interno della carreggiata, con le seguenti prescrizioni:

- dimensione massima ciascun cartello 0.70 mq
- altezza non inferiore a m. 2,2 dal margine inferiore del cartello stesso
- distanza l'uno dall'altro maggiore di m 200

L'installazione degli impianti a bandiera che prospettino sulla carreggiata seguirà le prescrizioni descritte nell'art 12 del presente Piano.

Dimensionamento nuove installazioni

Il presente Piano individua nella, zona gialla, 4 sotto-zone (A-B-C-D) denominati nell'allegato cartografico - Zone con maggiore concentrazione impianti di pubblicità privata –.

Di seguito è riportato in tabella, per ogni zona individuata, il dimensionamento massimo previsto (oltre gli impianti esistenti) per le nuove installazioni di cartelli pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia

Zone con maggiore concentrazione impianti di pubblicità privata	Dimensioni previste per nuove installazioni
Zona 11 - A (zona gialla)	3 mq
Zona 11 - B (zona gialla)	8 mq
Zona 11 - C (zona gialla)	8 mq
Zona 13 - D (zona gialla)	8,5 mq
Totale	27,5 mq

Tabella 1 Dimensionamento per installazione nuovi cartelli pubblicitari

d. Zona Arancione

Nella zona Arancione è consentita l'installazione di impianti pubblicitari solo nell'ambito individuato in cartografia come - Area con maggiore concentrazione impianti pubblicità privata (Zona 15 - E).

Gli impianti consentiti devono avere le seguenti caratteristiche:

- cartelli con superficie maggiore di mq 12 fino a massimo mq 18, collocati parallelamente al senso di marcia.

Dimensionamento nuove installazioni

Di seguito è riportato il dimensionamento massimo previsto (oltre gli impianti esistenti) per nuove installazioni di cartelli pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia:

Zona 15 - E (zona arancione): totale 36 mq

e. Fuori dal centro abitato

Fuori dal centro abitato l'installazione degli impianti pubblicitari è regolamentata dalle prescrizioni del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 -Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni – in particolare, in osservanza dell'art.23 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e del relativo Regolamento di Attuazione art. 51 D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495

3. Preinsegne

a. Zona rossa

E' consentita, previa valutazione dell'ufficio competente in materia, l'installazione di preinsegne isolate, con le seguenti prescrizioni:

- non essere in contrasto con l'architettura dei luoghi
- mantenere adeguata distanza rispetto alle emergenze architettoniche
- non creare in nessun caso situazioni di concentrazione di più elementi.

b. Tutte le altre zone

Il posizionamento delle preinsegne (freccie direzionali) dovrà avvenire nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada ed in nessun modo essere di interferenza con la segnaletica orizzontale stradale.

Tali impianti sono disciplinati dall'art. 51 comma 4 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Comprendono: segnali turistici e di territorio, segnali di direzione per le industrie (definiti dall'art.134 DPR n. 495/ 92) e le indicazioni commerciali.

Prescrizioni:

- nei punti di maggiore concentrazione (individuati nella cartografia allegata) il Comune provvederà all'installazione di appositi totem in cui saranno inserite le preinsegne. I totem saranno costituiti da due pali di sostegno realizzati con profilo tubolare in alluminio di colore nero aventi le dimensioni di cm. 80x300. Sulla sommità di ogni totem sarà installato un pannello con dicitura "Comune di Pace del Mela".
- In ottemperanza all'art. 48 del Nuovo Codice della Strada su ogni impianto non potranno essere installate più di 6 freccie segnaletiche. Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei cartelli, il

posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso.

- Tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
- I caratteri grafici per le indicazioni commerciali dovranno essere di colore giallo su sfondo nero.
- Nel pannello di ogni singola preinsegna potrà essere inserito il logo della ditta;
- Si potranno collocare, previa autorizzazione dell'ufficio competente preposto, preinsegne isolate, a spese e cura della ditta richiedente, anche al di fuori dei punti indicati dal Piano. Dovranno seguire le stesse prescrizioni di dimensione e colore delle precedenti ed essere installate su un supporto con doppio palo;
- In particolari casi, si potrà installare un'unica freccia su un impianto a palo unico.

Il Comune, in base alle domande si riserva di installare nuovi totem oltre quelli indicati dal Piano.

Tali impianti pubblicitari non rientrano nel calcolo complessivo riguardante il dimensionamento degli impianti di pubblica affissione.

L'installazione lungo le strade deve essere effettuata nel rispetto delle barriere architettoniche. Gli impianti che non rispettano tale prescrizione verranno rimossi.

4. Transenna parapetonale

Le transenne parapetonali sono strutture impiegate per l'orientamento e/o protezione del traffico pedonale, sono stabilmente infisse al suolo, sufficientemente robuste da supportare le spinte laterali senza oscillazioni che rechino insicurezza nei pedoni e collocate alla distanza massima di cm. 20 dal filo marciapiedi;

Superficie pubblicitaria massima ammissibile su singola transenna: 1,00 mq.

Posso essere anche impiegate lungo i perimetri di aiuole spartitraffico come indicato nell'allegato cartografico del presente Piano. Nel caso specifico le transenne parapetonali potranno essere oggetto di convenzioni pubblico/privati in cambio di servizi per la cura del vedere pubblico urbano.

Tali impianti dovranno essere realizzati con le seguenti caratteristiche: struttura in ghisa pressofusa, caratterizzata da due montanti che sorreggono la struttura pubblicitaria, mono o bifacciale, non luminosa.

Le transenne parapetonali sono consentite su il territorio comunale, con limitazione nella zona rossa che verrà valutata caso per caso dall'Ufficio competente preposto.

5. Striscione, locandina e standardo

Questi impianti pubblicitari che rientrano nella tipologia di "mezzi temporanei" possono essere collocati in qualsiasi parte del territorio Comunale, nel rispetto delle prescrizioni del nuovo codice della strada. La loro collocazione deve essere esplicitamente finalizzata all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata.

L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che a 10 giorni precedenti ed alle 24 ore successive.

6. Segno orizzontale reclamistico

Non è consentita, in tutto il territorio comunale, la riproduzione sulla superficie stradale di scritte, simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Impianto pubblicitario di servizio

Caratteri generali

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario.

Il presente Piano consente l'installazione di impianti pubblicitari di servizio, previa valutazione delle forme e dei colori dall'ufficio competente preposto.

Ove preesiste una fermata bus, qualora si renda necessaria la sostituzione della pensilina, è ammesso posizionare una nuova con annessi spazi pubblicitari.

La collocazione di spazi pubblicitari è vincolata all'installazione dell'impianto pubblico di servizio su posizioni predefinite dalle linee dei percorsi dei mezzi pubblici e previa apposita convenzione con Amministrazione comunale.

Specificatamente per la collocazione di pensiline bus, con integrati pannelli pubblicitari si dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

a. Zona Rossa

E' consentita, come indicato negli elaborati grafici, la collocazione di pensiline bus con pubblicità limitata ad un solo pannello pubblicitario di dimensione max 1,00 mq.

Tali impianti non devono essere in contrasto con le caratteristiche storiche, ambientali ed estetiche del contesto.

b. Altre zone

E' consentito, come indicato negli elaborati grafici, la collocazione di pensiline bus con integrati più pannelli pubblicitari fino ad un massimo di 3 mq.

8. Impianti di pubblicita' o propaganda

E' consentita la loro collocazione solo previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio preposto e limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che ai 10 giorni precedenti ed alle 48 ore successive.

La pubblicita' fonica e' consentita solo nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13 dei giorni feriali.

Art.15 Mezzi pubblicitari vietati

- a. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonchè le sorgenti luminose che producano abbagliamento.
- b. E' vietata all'interno del centro abitato, nella zona a tariffa speciale, la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui mediante la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele).
- c. Non e' ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico-artistici ed in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, ai sensi del Decreto Legislativo del 22/01/2004, n. 42 intitolato "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni.
- d. E' vietato ogni tipo di pubblicita' sulle opere d'arte, gli alberi, i dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.

- e. Fuori dai centri abitati è vietata ogni tipo di pubblicità sui ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe.

Zone territoriali	Insegne d'esercizio	Cartelli e altri impianti pubblicitari	Preinsegne	Transenna parapedonale	Striscione. Locandina e standardo	Segno orizzontale reclamistico	Impianto pubblicitario di servizio	Impianto di pubblicità o propaganda
Zona Rossa	limitazioni Art 13.1.a	Non consentito Art. 13.2.a	Limitazioni Art. 13.3.a	Limitazioni Art. 13.4	Consentito Art. 13.5	Non consentito Art. 13.6	Limitazione Art. 13.7.a	Limitazione Art. 13.8
Zona Grigia	Consentito Art 13.1.b	Limitazioni Art. 13.2.b	Consentito Art. 13.3.b	Consentito Art. 13.4	Consentito Art. 13.5	Non consentito Art. 13.6	Consentito Art. 13.7.b	Limitazione Art. 13.8
Zona Gialla	Consentito Art 13.1.b	< 4mq Art. 13.2.c	Consentito Art. 13.3.b	Consentito Art. 13.	Consentito Art. 13.5	Non consentito Art. 13.6	Consentito Art. 13.7.b	Limitazione Art. 13.8
Zona Arancione	Consentito Art 13.1.b	> 4mq Art. 13.2.d	Consentito Art. 13.3.b	Consentito Art. 13.	Consentito Art. 13.5	Non consentito Art. 13.6	Consentito Art. 13.7.b	Limitazione Art. 13.8
Fuori dal centro abitato	Codice della strada	Codice della strada	Codice della strada	Codice della strada	Codice della strada	Codice della strada	Codice della strada	Codice della strada

Tabella 2 Prescrizioni impianti pubblicitari privati

3 PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.16 Pubbliche affissioni

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Si dividono in:

- A. Impianti di affissione pubblica di natura commerciale;
- B. Impianti utilizzati per l'affissione di avvisi di pubblica utilità od interesse (istituzionali);

Art.17 Requisiti generali degli impianti per le pubbliche affissioni

Gli impianti per le pubbliche affissioni dovranno rispondere a requisiti minimi in termine di sicurezza, decoro e funzionalità:

- dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera in modo tale da non arrecare pericolo o disturbo alla sicurezza stradale, sia veicolare che pedonale.
- dovranno essere progettati in modo tale che sia la scelta dei materiali che dei colori, rispettino il contesto architettonico, paesaggistico ed ambientale nel quale saranno collocati.
- dovranno avere caratteristiche essenziali affinché il deterioramento naturale o accidentale degli stessi non sia causa di degrado della struttura ed il conseguente peggioramento dell'immagine del contesto urbano.
- le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; devono essere saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi che le compongono.

Gli impianti dovranno essere dotati di uno spazio, normalmente collocato sulla sommità, utilizzabile per riportare diciture quali il nome del Comune, lo stemma

comunale, il numero identificativo dell'impianto, la destinazione d'uso (istituzionale, commerciale, ecc.)

E' vietata l'affissione non autorizzata su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche, diversi da quelli previsti dal presente Piano.

Art.18 Superficie complessiva - stato di fatto

Il dimensionamento degli impianti di pubblica affissione è effettuato sulla base dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs n. 507/93 e s.m.i. che stabilisce, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, una quantità minima di superficie pari a 12 mq. ogni 1.000 abitanti.

I dati ISTAT del censimento 2015 indicano per Pace del Mela una popolazione residente di 6.293 abitanti.

Si deduce che la quantità complessiva, minima inderogabile, di impianti di pubblica affissione per il Comune di Pace del Mela deve essere:

$$(6.293 \times 12) / 1.000 = 75.52 \text{ mq}$$

Attualmente secondo i dati forniti dal Comune risulta impiegata per l'affissione pubblica, una superficie complessiva pari a circa 38 mq.

Tale quantità è inferiore al limite minimo di cui dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs n. 507/93 e s.m.i.

$$(38\text{mq} < 75,52\text{mq}).$$

Allo stato di fatto, risulta che la superficie pubblicitaria degli impianti esistenti non è differenziata razionalmente per tipologia di affissione, in quanto vengono affissi su di essi indifferentemente fogli pubblicitari commerciali, istituzionali e necrologi.

Art.19 Criteri di dimensionamento

In osservanza dell'Art.39 comma 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il dimensionamento

degli impianti per pubblica affissione è stato condotto sulla base di uno studio finalizzato ad una migliore distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari stessi.

A tale scopo sono state individuati 16 unità territoriali con diametro pari a m 500, denominati nell'allegato cartografico Zone. Per ciascuna unità è stata individuata la quantità, la tipologia e il posizionamento degli impianti pubblicitari.

La suddivisione del Comune in unità territoriali ha lo scopo di individuare, in modo razionale e strategico, la localizzazione e la quantificazione dei servizi pubblicitari in modo da garantire una corretta distribuzione e comunicazione dei messaggi su tutto il Territorio comunale.

Art.20 Ripartizione e dimensionamento degli impianti di pubblica affissione

Dallo studio condotto dal presente Piano si evince che la quantità complessiva utile di superficie destinata alla pubblica affissione sarà mq 108 così suddivisa:

Nuova superficie destinata agli impianti di pubblica affissione **mq. 72,8**

- | | |
|--|----------|
| a) affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica | Mq. 18,2 |
| b) necrologi | Mq 11,4 |
| c) affissioni di natura commerciale | Mq 43,2 |

Superficie esistente destinata agli impianti di pubblica affissione **mq. 35,2**

- | | |
|--|---------|
| a) affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica | Mq. 12 |
| b) necrologi | Mq 0 |
| c) affissioni di natura commerciale | Mq 23,2 |

Totale complessivo **mq 108**

Art.21 Scelte progettuali - caratteristiche generali

Sono stati individuati nell'allegato cartografico le localizzazioni in cui posizionare i singoli impianti pubblicitari di seguito descritti:

Pannello affissioni commerciali

- a. Elemento mono o bifacciale, di forma rettangolare, destinato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi propagandistici di tipo commerciale.

La struttura deve essere caratterizzata da:

- montanti metallici (in acciaio o ghisa) vincolati al suolo da idonei ancoraggi;
- telaio metallico o plastico (PVC o materiali simili), da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi;
- cornice di finitura caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi e di colore scuro.

- b. Elemento a muro, monofacciale, di forma rettangolare destinato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi propagandistici di tipo commerciale.

La struttura deve essere caratterizzata da:

- telaio metallico o plastico (PVC o materiali simili), da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi;
- cornice di finitura caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi e di colore scuro;

Allo scopo di uniformare gli impianti pubblicitari installati sul territorio comunale si individua di seguito la dimensione dei fogli (in centimetri) e multipli di essi che potrà essere installata sui singoli impianti:

- 200 H x 140 L (4 fogli 70x100)
- 300 H x 200 L (9 fogli 70x100)

- 140 H x 200 L (4fogli 70x100)

Transenna parapetonale

Le transenne parapetonali sono strutture impiegate per l'orientamento e/o protezione del traffico pedonale, sono stabilmente infisse al suolo, sufficientemente robuste da supportare le spinte laterali senza oscillazioni che rechino insicurezza nei pedoni e collocate alla distanza massima di cm. 20 dal filo marciapiedi;

Posso essere anche impiegate lungo i perimetri di aiuole spartitraffico come indicato nell'allegato cartografico del presente Piano. Nel caso specifico le transenne parapetonali potranno essere oggetto di convenzioni pubblico/privati in cambio di servizi per la cura del vedere pubblico urbano.

Tali impianti dovranno essere realizzati con le seguenti caratteristiche: struttura in ghisa pressofusa, caratterizzata da due montanti che sorreggono la struttura pubblicitaria, mono o bifacciale, non luminosa.

Le transenne parapetonali sono limitate agli spazi individuati nell'allegato cartografico.

Il totale complessivo previsto è di 18 mq

La dimensione e il numero di transenne parapetonali computati nel presente piano (vedi tabella n.3) sono suscettibili di variazioni dovuti alla conformazione geometrica degli spazi individuati per la loro collocazione.

Pannello pubbliche affissioni istituzionali

Elemento mono facciale, di forma rettangolare, destinato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi propagandistici di tipo istituzionale o sociale. Il pannello avrà le stesse caratteristiche del pannello per affissioni commerciali.

Allo scopo di uniformare gli impianti pubblicitari installati sul territorio comunale si individua di seguito la dimensione (in centrimetri) dei fogli e multipli di essi che potrà essere installata sui singoli impianti:

- 100 H x 140 L (2 fogli 70x100)
- 300 H x 200 L (9 fogli 70x100)

Pannello affissioni necrologi

Elemento monofacciale, con struttura caratterizzata da montanti metallici (in acciaio o ghisa), vincolati al suolo da idonea struttura di sostegno, di colore scuro finalizzato alla diffusione di messaggi di carattere funebre - commemorativo, tramite sovrapposizione di manifesti.

Ciascun pannello sarà composto da 3 o 6 spazi utili per l'affissione dei fogli. Su o ogni pannello sarà presente in rilievo la divisione degli spazi.

L'Ufficio competente può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci relativi ad eventi luttuosi, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste nel presente Piano.

L'affissione dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli impianti destinati a supportare tali comunicazioni.

Ciascun impianto reca una targhetta con l'identificazione:

Comune di Pace del Mela - Affissioni Necrologi - numero di individuazione dell'impianto.

Dimensione dei fogli (in centrimetri) che potrà essere installata sui singoli impianti:

- 33 H x 48 L

Bacheca

Vetrinetta con frontale apribile, collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di documenti riguardanti l'attività degli enti pubblici e associazioni varie.

Art.22 Collocazione Impianti pubblicitari

La collocazione degli impianti pubblicitari di proprietà del Comune deve seguire le indicazioni riportate nell'allegato cartografico.

Tabella 3 Ripartizione degli impianti pubblicitari


Zona	Pannelli Necrologi	Transenne e parapetrolali	Pannelli istituzionali	Pannelli commerciali	Pannelli istituzionali (3x2)	Pannelli commerciali (3x2)	Pannelli a muro	Toderm preinsegne	Pensiline autobus	Bacheca comunale
1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	1	x	1	x	x	x	x	x	x	1
3	1	x	1	x	x	x	x	x	x	x
4	1	x	1	x	x	x	x	x	x	x
5	1	x	1	x	x	x	x	x	1	x
6	4	x	2	x	1	1	2	x	1	1
7	1	x	1	x	x	x	x	x	x	x
8	2	3	1	x	x	x	x	x	x	x
9	3	x	1	x	x	x	1	1	x	x
10	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x
11	2	18	2	2	x	x	2	4	2	x
12	4	6	1	x	1	1	x	3	x	1
13	1	9	1	2	x	x	1	3	x	x
14	1	x	x	x	x	x	2	x	x	1
15	x	3	x	x	x	x	x	1	x	x
16	1	1	x	x	x	x	x	x	x	1
Totale	24	40	13	4	2	2	8	13	4	5
Mq	11,4	18	18,2	11,2	12	12	25,2			
Numero cm	72 fogli 48x33	40 spazi 50x90	26 fogli 70 x100	20 fogli 70 x100	18 fogli 70 x100	18 fogli 70 x100	17 fogli 70 x100			

Nuove installazioni impianti pubblicitari previsti				
Caratteristiche	Zone Territoriali	Tipologia Pannelli	Mq	Totale
Pubbliche affissioni	Tutte le zone	Pannelli Necrologi	11,4	108 mq
		Pannelli istituzionali	18,2	
		Pannelli commerciali*	11,2	
		Pannelli istituzionali (3x2)*	12	
		Pannelli commerciali (3x2)*	12	
		Pannelli commerciali a muro	25,2	
		Trasenne parapedonali	18	
		Totem preinsegne Pensiline autobus Bacheca comunale		
Pubblicità esterna	Zone maggiore concentrazione impianti pubblicità privata	Cartelli pubblicitari	63,5	63,5 mq

Tabella 4 Riepilogo Nuove installazioni impianti pubblicitari previsti


* impianti pubblicitari esistenti già installati da sostituire


Scheda: dimensioni fogli pubbliche affissioni




Affissioni necrologi
Dimensioni: m (0.99x 0.48)
Modulo: m (0.48 x 0.33)

Affissioni istituzionali
Dimensioni: m (1.00 x 1.40)
Modulo: M (1.00 x 0.70)






Affissioni commerciali
Affissioni a muro
Dimensioni m (1.40 x 2.00)
Modulo: m 0.70 x 1.00



Affissioni commerciali
Dimensioni: m (2.00 x 1.40)
Modulo: m 0.70 x 1.00



**Affissioni
commerciali/istituzionali**
Dimensioni m (3.00 x 2.10)
Modulo: m 0.70 x 1.00

4 NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 Contingentamento

Per conseguire una equa e razionale distribuzione, dei mezzi pubblicitari di natura commerciale, su tutto il territorio (suolo pubblico), le autorizzazioni per la pubblicità privata, non gestita per conto terzi, a carattere permanente con messaggio fisso, così come definita dall'art. 4 del presente Piano, saranno rilasciate in misura contingentata:

- non più di 3 autorizzazioni, su tutto il territorio, e comunque fino ad un massimo complessivo di 18 mq a soggetto.

Art. 24 Norme transitorie

1. **Le autorizzazioni per gli impianti destinati ad affissioni di pubblicità diretta, privata di natura commerciale e gestita per conto terzi, con messaggio pubblicitario variabile, allo scadere delle concessioni in vigore, non saranno rinnovate.**

L'amministrazione provvederà a disporre e comunicare le modalità per l'espletamento di questo servizio.

2. **Gli impianti per la pubblicità privata, non gestita per conto terzi, a carattere permanente con messaggio fisso (art.4 del presente Piano) allo scadere della autorizzazione in vigore, possono essere regolamentati applicando il contingentamento di cui al precedente all'Art. 22 del presente Piano.**

3. **Le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore del presente Piano, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza. Il loro eventuale rinnovo sarà soggetto all'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano generale degli impianti.**

4. Dalla data d'entrata in vigore del presente Piano i mezzi pubblicitari ed affissionali esistenti, qualora non conformi, dovranno essere adeguati, alla scadenza dell'autorizzazione, alla normativa vigente e alle prescrizioni del presente Regolamento.
5. Se l'impianto non è conforme alle disposizioni ivi contenute e alla normativa che disciplina la materia e non risulta possibile l'adeguamento, il titolare dell'autorizzazione è obbligato entro trenta giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione, a rimuovere gli impianti dalla loro ubicazione attuale;
6. Le autorizzazioni rilasciate senza l'indicazione di un termine finale decadono decorsi 90 giorni dall'apposita comunicazione inviata ai soggetti interessati a cura del responsabile del servizio competente.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme contenute nel Piano stesso e nel relativo Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.
8. Non verranno rinnovate autorizzazioni di impianti preesistenti non conformi alle prescrizioni del presente Piano;
9. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dal presente Piano occorre provvedere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e

possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

Art. 25 Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento sarà il SUAP.

Competenze:

- esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registrazione d'ufficio;
- acquisire eventuali pareri di altri uffici competenti in materia;
- accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto nel presente Piano;
- proporre le eventuali modifiche al presente Piano ritenute necessarie per rendere più funzionale l'utilizzo di questo strumento;
- convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice nell'eventuale necessità di acquisire chiarimenti;
- richiedere, per i casi di installazioni da collocarsi nella – Zona A - l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
- prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché gli impianti possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;
- esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in conformità a quanto disposto dal presente Piano e dalle norme vigenti;
- istituire e mantenere il Registro delle autorizzazioni ;
- in casi eccezionali, debitamente motivati e comunque non in contrasto con i principi informativi del presente piano, possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga agli articoli sopra esposti.

Art. 26 Entrata in vigore e applicazione

- Il presente Piano entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso.
- Il Piano, ogni anno, può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.
- Le norme contenute nel presente Piano si applicano a tutto il territorio comunale.
- Qualunque violazione del presente Piano, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
- Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Piano, si rinvia alla normativa generale vigente.

Allegato A

Regolamento Insegne d'esercizio

1 - Norme generali

1. L'insegna d'esercizio è un impianto pubblicitario, costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, riportante il nome dell'attività che deve evidenziare, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. Non sono ammesse insegne pubblicitarie, ovvero insegne collocate in sedi diverse da quella dell'attività a cui si riferiscono.
3. Non sono ammesse insegne di esercizio temporanee, ovvero cavalletti, teli, pannelli o altre fattispecie precarie, prive di strutture di ancoraggio stabili.
4. All'interno della ZONA Rossa (centro storico), e quando si tratta di edifici storici, artistici, di rilevanza architettonica o sottoposti a vincolo monumentale, le insegne devono essere compatibili al contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate, nei materiali, nella forma e nei colori; L'illuminazione non può essere del tipo intermittente. Le soluzioni proposte saranno valutate caso per caso dall'ufficio preposto.
5. Per tutte le altre ZONE le insegne d'esercizio possono essere autorizzate nelle tipologie più indicate per l'attività a cui si riferisce, con materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.
6. Le strutture di sostegno delle insegne d'esercizio dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso che nei singoli elementi.
7. È vietato collocare insegne d'esercizio sui parapetti dei balconi

8. L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa.
9. In ambiti vincolati la collocazione dell'insegna è subordinata al rilascio di nulla-osta da parte dell'ente di tutela competente.

2 - Forma e colore dell'insegna d'esercizio

1. Le insegne, devono avere sagoma regolare e colore che in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale. In particolare si deve evitare l'uso del colore rosso sullo sfondo, per non generare confusione visiva con i segnali stradali di pericolo, precedenza e d'obbligo.
2. Il posizionamento di insegne di esercizio in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo.

3 - Illuminazione

1. Le insegne d'esercizio possono essere luminose e illuminate;
 - Luminosa: è costituita da una sorgente interna (cassonetti illuminati mediante corpi luminosi posti internamente; filamenti neon).
 - Illuminata: l'illuminazione è costituita da una sorgente luminosa esterna, frontale o riflessa dal supporto retrostante (es. faretti).
2. Nessun impianto potrà avere luce intermittente di colore rosso o di alta intensità luminosa.
3. All'interno del centro abitato è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle insegne d'esercizio luminose o illuminate ad una distanza inferiore a 100 metri dalle intersezioni semaforizzate.
4. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare gli ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso.

4 - Insegne d'esercizio coordinate

1. Nel caso di più insegne di una stessa attività d'impresa, l'insegna deve essere semplice nella forma e coordinata nel testo e nella grafica.
2. Non sono consentite aggregazioni di insegne dai colori e dai contenuti differenti anche qualora sia necessario pubblicizzare marche diverse dei prodotti distribuiti.

5 - Tipologia d'insegne d'esercizio

Le insegne si suddividono nelle seguenti categorie:

- Frontali
- A bandiera
- A giorno.

6 - Insegne frontali

1. E' di tipo "frontale" l'insegna d'esercizio applicata in aderenza alla parete su cui viene installata

Si distinguono le seguenti tipologie:

- Vetrofanie – vetrografie
 - Bassorilievi – sculture – fregi – graffiti
 - Plance – targhe – pannelli
 - Filamento neon
 - Lettere singole
 - Cassonetti
 - Iscrizioni dipinte – murali – tromp l'oeil – mosaici
2. La collocazione delle insegne frontali, che è ammessa in tutte le zone del territorio comunale, deve avvenire preferibilmente all'interno di vani esistenti in facciata ed effettuata nello spazio dei sopraelevati, nel caso di vetrine che ne siano dotate.
 3. In ogni caso, per forma e per collocazione, le insegne frontali non devono alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono l'edificio, occultare elementi architettonici o decorativi, né occupare gli spazi tra i pilastri o le colonne dei portici.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono riportati nella seguente tabella:

Posizione in Facciata	Non ammessa su pilastri e colonne, ne sulle catene dei porticati ad archi;
Sporgenza dalla facciata	non superiore a cm 8 per altezze inferiori o uguali a mt. 2,5 dal suolo
	non superiore ai cm.20 per altezze superiori a mt. 2,5 ed inferiori od uguali a mt. 4 dal suolo
Superficie	Zona Rossa ≤ 3mq Zona Grigia ≤ 6mq Zona Gialla ≤ 8mq * Zona Arancione ≤ 18 mq *
	* Sono possibili deroghe sulla superficie dell'insegna a discrezione dell'ufficio preposto
Illuminazione	nella ZONA Rossa , solo per luce indiretta nelle altre Zone: sia per luce diretta che per luce indiretta

7 - Insegne a bandiera

1. E' di tipo "a bandiera", l'insegna d'esercizio mono o bifacciale, posta perpendicolarmente alla parete su cui viene installata.

Si distinguono le seguenti tipologie:

- Stendardi fissi – sculture – trafori
 - Plance – targhe – pannelli
 - Lettere singole
 - Filamento neon
 - Cassonetti
2. Le insegne a bandiera, a secondo della loro collocazione sulla parete cui sono installate, si distinguono in:
 - orizzontali: si tratta di strutture a prevalente andamento orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa categoria)
 - verticali: si tratta di strutture a prevalente andamento verticale
 - appese: si tratta di strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare.
 3. La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

Posizione in Facciata	Non ammessa sugli angoli degli edifici, né su pilastri e colonne, né sulle catene dei porticati ad archi;
Sporgenza dalla facciata	Non superiore a mt. 0,30 nella Zona Rossa
	Non superiore a mt. 1,00 nelle altre Zone
Profondità/spessore dell'insegna	Non superiore a mt. 0,20
Superficie	Nella Zona Rossa non superiore a 0,75 mq
	Nelle Zona Grigia e Gialla non superiore a 3,00 mq
	Nella Zona Arancione non superiore a 6,00 mq * *Sono possibili deroghe sulla superficie dell'insegna a discrezione dell'ufficio preposto
Altezza del margine	dalle strade prive di marciapiede: \geq mt. 5,10; dal suolo privato o da spazi pedonali: \geq mt.3,00,
Distanza dal margine della carreggiata	all'interno del centro abitato $>$ mt. 0,50.
Illuminazione	nella Zona Rossa , solo per luce indiretta nelle altre Zone: sia per luce diretta che per luce indiretta

4. In ogni caso, per forma e per collocazione, le insegne a bandiera non devono recare disturbo alla viabilità, alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono l'edificio, né occultare elementi architettonici o decorativi.
5. Le distanze minime delle insegne "a bandiera", rispetto ai vari elementi stradali sono quelle prescritte dall'art.51, del D.P.R. n. 495/92. In particolari situazioni, ai sensi dell'art. 23 comma 6 del CdS sono possibili deroghe sulle distanze minime da parte dell'ufficio preposto.

8 - Insegne a giorno

1. Le insegne "a giorno" sono strutture esterne l'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni.

Si distinguono le seguenti tipologie:

- Su Palo
 - A Totem
2. E' di tipo "su palo", l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da un palo di sostegno, vincolato al terreno nell'area di pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.

3. E' di tipo "a totem" l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche plurifacciale, la cui superficie espositiva ha il margine inferiore appoggiato al suolo, tramite una struttura di sostegno indipendente, ancorata al terreno nella pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.
4. Non è ammessa la collocazione di entrambe le tipologie di insegne "a giorno" all'interno della Zona rossa.
5. Sono preferibili strutture "a giorno" che raggruppino più insegne riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.

I requisiti geometrici e di posizionamento delle insegne "su palo" sono i seguenti:

Superficie	Non superiore a 4,00 mq* *Zona Gialla e Zona Arancione sono possibili deroghe sulla superficie dell'insegna a discrezione dell'ufficio preposto
Altezza margine inferiore	Dal suolo carrabile: non inferiore a mt. 5,10 Dal suolo pedonale: non inferiore a mt. 3,00
Profondità/Spessore dell'insegna	Non superiore a mt. 0,30
Orientamento rispetto al senso di marcia	Sia parallelo, che perpendicolare
Struttura di sostegno	Di tipo verticale
Illuminazione	Per luce diretta o indiretta

I requisiti geometrici e di posizionamento delle insegne "a totem" sono i seguenti:

Superficie	Non superiore a 6,00 mq* In caso di raggruppamenti di più insegne: non superiore a 12 mq* *Zona Gialla e Zona Arancione sono possibili deroghe sulla superficie dell'insegna a discrezione dell'ufficio preposto
Larghezza alla base	≤ a mt. 2,00
Altezza dal suolo del margine superiore	≤ a mt. 6,00
Profondità/Spessore dell'insegna	≤ a mt. 0,50
Orientamento rispetto al senso di marcia	Sia parallelo, che perpendicolare
Illuminazione	Per luce diretta o indiretta

Le distanze minime delle insegne "a bandiera", "su palo" e "a totem", rispetto ai vari elementi stradali sono quelle prescritte dall'art.51, del D.P.R. n. 495/92. In particolari situazioni, ai sensi dell'art. 23 comma 6 del CdS sono possibili deroghe sulle distanze minime da parte dell'ufficio preposto.

9 - Tende pubblicitarie

1. Si definisce tenda pubblicitario l'insegna d'esercizio costituita da una scritta un simbolo o un marchio realizzati su una tenda posta sulla facciata dell'edificio ove ha sede l'attività a cui si riferisce a protezione di vetrine o ingressi.
2. L'inserimento di scritte, logo, sulle tende, è ammesso purché recanti richiami l'insegna principale.
3. La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio Comunale.
4. Non è ammessa l'illuminazione.

10 - Targhe

1. La "targa" è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale finalizzato alla denominazione di studi professionali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui l'attività si svolge.
2. Non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici, e simili.
3. La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio Comunale.
4. I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:
5. Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate.
6. Non sono ammesse targhe su portali in pietra, su particolari decorazioni di facciata. Negli edifici storici o di particolare valore, devono essere consone allo stile architettonico degli stessi.
7. Nel caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata, è necessario che le stesse siano uniformate per dimensioni, materiali e colori.

11 - Bacheche

1. È ammesso l'uso di bacheche esclusivamente per l'esposizione di comunicazioni prive di rilevanza economica da parte di enti o associazioni culturali, sportive o religiose, dalle sedi di partito oltre che da parte di teatri, cinema e farmacie.
2. Le bacheche potranno essere collocate esclusivamente nelle pertinenze delle sedi ove viene esercitata l'attività, o presso altri luoghi da concordare con l'Amministrazione comunale; tali spazi non potranno essere ceduti a terzi, né potranno essere utilizzati per messaggi pubblicitari non coerenti con gli scopi della associazione/comitato.

12 - Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti

1. Le insegne di esercizio relative alle stazioni di servizio carburanti, sia all'esterno che all'interno del centro abitato, devono osservare le disposizioni di cui all'art. 23, comma 7, D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e all'art.51, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
2. Nell'area occupata dalle stazioni di servizio di carburanti, possono essere installati mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio o altri cartelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione, con le seguenti prescrizioni:
 - non occupino il fronte stradale o le zone di accesso all'area di servizio o le corsie di accelerazione e decelerazione;
 - non siano rivolti verso il lato della strada
 - siano costituiti da pannelli rigidi, bidimensionali, ancorati al suolo mediante strutture di sostegno finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici effettuati direttamente su pannello o tramite sovrapposizione di manifesti;siano costituiti da materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici e di facile manutenzione, nonché messi in opera in modo da resistere alla spinta del vento;



COMUNE DI PACE DEL MELA

Provincia di Messina

**PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**



Esempi e regole per nuove installazioni



Progettista

Arch. Urb. Alessio Pietro Merenda





Regole Impianti affissioni pubblicitarie private



- gli impianti devono essere collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli;
- gli impianti devono avere tutti la stessa altezza di m 3;
- gli impianti consecutivi devono essere allineati al bordo superiore;
- gli impianti devono avere tutti la stessa tipologia costruttiva;
- la distanza tra gli impianti consecutivi deve essere di cm 30.


Si richiede di utilizzare una tipologia in linea con il carattere extraurbano dell'ambito, attraverso l'uso di materiali e forme rispondenti non solo alle indicazioni del codice della strada, ma anche a caratteristiche quali ad es. il minimo impatto visivo nell'uso di forme e colori

Regole Impianti preinsegne con indicazioni attività commerciali




Regole Impianti preinsegne con indicazioni attività commerciali

Esempio Todem







- I todem saranno costituiti da due pali di sostegno realizzati con profilo tubolare in alluminio aventi le dimensioni di cm 80x300.
- Su ogni impianto potranno essere installate max 6 frecce segnaletiche.
- Tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi.
- I caratteri grafici per le indicazioni commerciali dovranno essere di colore giallo su sfondo nero.
- Nel pannello di ogni singola preinsegna potrà essere inserito il logo della ditta.

Caratteristiche frecce direzionali




marciapiEDE

Regole Impianti affissioni necrologi




Regole Impianti affissioni necrologi

Esempio tipologia pannello annunci funebri (3 spazi)




Esempio Tipologia pannello annunci funebri (6 spazi)




Regole Impianti affissioni mortuarie

Simulazione installazione nuove bacheche per affissioni necrologi




Regole Impianti transenne parapetonali


Stato di fatto - Aiuole spartitraffico Zona Giammoro





Stato di fatto - Aiuole spartitraffico Zona Pace del Mela




Regole Impianti transenne parapetonali




Nel caso specifico le transenne parapetonali potranno essere oggetto di convenzioni pubblico/privati in cambio di servizi per la cura del vedere pubblico urbano.






Regole pensiline con impianti pubblicitari

Pensiline bus – stato di fatto




Pensiline bus – esempio tipologia





Regole pensiline con impianti pubblicitari

Pensiline bus – esempio con pannelli pubblicitari permanenti




Pensiline bus – esempio con pannelli pubblicitari a tempo permanenti






Regole pannelli pubblicitari – Istituzionale/commerciale

Esempio Tipologia Pannello affissioni Istituzionali



Esempio Tipologia Pannello a muro
per affissioni pubbliche-commerciali



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


IL CONS. ANZIANO
F.to Cambria Simona

IL PRESIDENTE
F.to Campagna Salvatore

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pace del Mela, li, 15 FEB. 2017

IL SEGRETARIO COM.LE
Dott.ssa Carugno Anna Maria




[] Che la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e dell'art. 134 del D.lvo n. 267/2000.

[] Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il _____, decimo giorno della relativa pubblicazione.

Pace del Mela, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ per giorni 15 consecutivi.

Pace del Mela, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

